

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00887/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Lauro e Claudio Linzola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33;

nei confronti

Federcaccia Regionale Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (Cpa) Puglia, Arcicaccia Puglia, Enalcaccia *pro tempore* Delegazione Regionale Puglia, Anuu Puglia non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; Federcaccia Regione Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (C.P.A.), Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Delegazione Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Camassa e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

I.Quanto al ricorso introduttivo:

del calendario venatorio regionale, approvato con DGR n. 1293 del 2 agosto 2021 e pubblicato nel BURP n. 100 in data 4 agosto 2021, nonché della deliberazione della Giunta regionale, n. 1294 del 2 agosto 2021 che autorizza la preapertura della caccia (anche) alla tortora selvatica, pubblicata in BURP n. 100 del 4.8.2021;

II. Quanto ai motivi aggiunti presentati da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus il 3.9.2021 in riferimento alle disposizioni del calendario venatorio regionale relative alle specie dell'allodola; del tordo bottaccio; delle anatidi; della quaglia; del tordo sassello; della lepre; nonché alle forme di caccia autorizzate;

III. Quanto ai motivi aggiunti presentati da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus il 17.9.2021 in riferimento alle disposizioni del calendario venatorio riferite alla caccia alla beccaccia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti di intervento ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori avv. Claudio Linzola, per la ricorrente, avv. Carmela Patrizia Capobianco, per la Regione, avv. Alessandro Orlandini, anche su delega degli avv.ti Sergio Camassa, Danilo Lorenzo e Alberto Maria Bruni, e l'avv. Giacomo Sgobba, per le controinteressate;

Considerato che l'Amministrazione regionale nell'adozione del calendario venatorio si è discostata dal parere dell'Ispra, di natura obbligatoria ma non vincolante ai sensi della L. n. 152/1992, con adeguata motivazione e sulla base di studi scientifici di settore;

Ritenuto, quanto al *periculum*, che il pregiudizio lamentato non è suscettibile di favorevole apprezzamento sia per la sua entità, sia per il carattere meramente assertivo e prospettico sia per il decorso del periodo interessato dalla preapertura della caccia alla tortora;

Ravvisati nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosaria Palma

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO